

**AREA TEMATICA:**

Servizi Demografici/Anagrafe

PROCEDIMENTO:

Cancellazione per irreperibilità

DESCRIZIONE:

Irreperibile è colui che ha abbandonato la propria dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di sé e di cui non risultano richieste di trasferimento in altro Comune o all'estero. Cancellare una persona dai registri anagrafici per irreperibilità, significa adottare nei suoi confronti un provvedimento molto grave e con conseguenze molto pesanti. La cancellazione per irreperibilità comporta:

la perdita del diritto al voto

l'impossibilità di ottenere le certificazioni

l'impossibilità di ottenere un documento di riconoscimento

la cancellazione dall'assistenza sanitaria

RIFERIMENTI NORMATIVI:

DPR 223/89 Regolamento Anagrafico, art.11

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

Ufficio Demografici - presso Palazzo Comunale - Via Umberto I n. 1, piano terra

Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00

RECAPITI:

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it

Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it

PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it

PROCEDIMENTI E TERMINI:

Chiunque può segnalare l'abbandono della dimora abituale delle persone iscritte nell'anagrafe della popolazione. La notizia dell'abbandono, o del presunto abbandono, può provenire all'Ufficiale d'anagrafe dal proprietario dell'abitazione, da un altro ufficio comunale (tributi, messo, servizi sociali, ecc.), da altra pubblica amministrazione o da gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel, ecc.), ed anche da privato cittadino.

Modulo dichiarazione di abbandono di residenza reperibile in:

<http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php>

L'Ufficiale di Anagrafe, nell'attivare il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata, procedimento complesso e strettamente disciplinato dal Regolamento anagrafico, dovrà seguire le seguenti fasi procedurali:

- 1) aprire una posizione: ovvero attribuire al procedimento il numero e la data di avvio.
- 2) effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto è un procedimento amministrativo, al soggetto su cui il provvedimento finale produce effetti diretti.
- 3) disporre gli accertamenti: le indagini devono essere dettagliate e articolate, acquisendo più informazioni possibili e non solo presso l'indirizzo di residenza. Gli accertamenti devono essere ripetuti e intervallati nel tempo. Il regolamento anagrafico non fissa limiti temporali o quantitativi degli accertamenti; sarà l'ufficiale d'anagrafe, in accordo con gli agenti accertatori, a definirli, sulla base degli elementi e delle notizie che vengono raccolti.
- 4) adottare il provvedimento di cancellazione a firma dell'Ufficiale di Anagrafe. Il provvedimento dovrà essere notificato ai sensi dell' art. 143 c.p.c. Poiché la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità previste dall'art. 143 cpc, si può procedere alla cancellazione materiale dal ventunesimo giorno.